

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1982

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente TOROS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (1632-B), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 235, 237, 239
CAZZATO (PCI)	239
DA ROIT (PSI)	239
MANENTE COMUNALE (DC)	237
MINEO (PRI), relatore alla Commissione	236
MITROTTI (MSI-DN)	237

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (1632-B), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri », d'iniziativa dei deputati Pazzaglia, Guarra, Zanfagna, Sospiri, Abbatangelo; Ichino, Curcio. Napoletano, Gianni, Galli Maria Luisa, Belardi Merlo, Castelli Migali, Di Corato, Francese, Furia, Lodi Faustini Fustini, Migliorini, Pochetti, Ramella, Rosolen, Torri Zoppetti;

Maroli, Olcese, Furnari, Frasnelli, Cristofori, Bianchi, Boffardi, Bonalumi, Cabras, Carloto, Cavigliasso, Garocchio, Lombardo, Mancini Vincenzo, Pezzati, Piccinelli, Piccoli Maria Santa, Pisanu, Pisicchio, Sanese, Scaiola, Tesini Aristide; Ferrari Marte, Casalnuovo, Salvatore, Cresco, Raffaelli Mario, Carpino, Fiandrotti, Liotti, Potì, Borgoglio, Alberini, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mineo di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

M I N E O, *relatore alla Commissione*. La prima modifica, consistente nella soppressione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2, è stata apportata per unificare il periodo di contribuzione — da prendersi in considerazione per il calcolo delle pensioni (dieci anni) — a quello previsto dalle vigenti norme previdenziali relative alle altre libere professioni (legge n. 576 del 20 settembre 1980 per gli avvocati; legge n. 6 del 3 gennaio 1981 per ingegneri ed architetti). Quindi, in pratica, è un adeguamento alle norme vigenti per le altre libere professioni.

La seconda modifica, consistente nel reinserimento del secondo comma dell'articolo 5, già soppresso dal Senato, è stata apportata per uniformare la normativa in oggetto, oltre che alle vigenti leggi previdenziali per le altre libere professioni (per gli avvocati, eccetera), anche al disegno di legge n. 3266 (secondo comma dell'articolo 1) relativo alla revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile, approvato dal Senato nella seduta dell'11 marzo 1982. Anche in questo caso, quindi, si tratta di un adeguamento alle norme già vigenti per altre categorie; di nuovo, pertanto, non vi è nulla.

La terza modifica, consistente nel reinserimento — in un testo modificato — del quinto comma dell'articolo 11 (già approvato dalla Camera il 4 novembre 1981), è stata apportata sia per confermare la non imponibilità fiscale sui contributi previdenziali, sia per identificare il corrispettivo (e il volu-

me d'affari) in quelli correlativi all'attività libero-professionale del geometra.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, si precisa che i contributi integrativi sono a tutti gli effetti contributi previdenziali, sia quando vengono anticipati o rimborsati al professionista, sotto forma di maggiorazione sul corrispettivo imponibile IVA, sia quando da questi vengono riversati nella Cassa.

Nell'ipotesi contraria, oltre che una imposizione in contrasto con i principi tributari in materia di contribuzione previdenziale, si verrebbe a determinare il paradosso che il contributo, che deve essere calcolato sull'imponibile IVA, andrebbe invece a sua volta ad incrementare tale imponibile con ripetizione del conteggio all'infinito.

Infine, per quanto attiene all'esatta identificazione della natura del corrispettivo imponibile ai fini previdenziali (e del relativo volume d'affari IVA), sembra opportuna la modifica tendente a precisare che il contributo integrativo si applica sui soli corrispettivi attinenti l'attività libero-professionale dei geometri, con esclusione quindi per le attività previste dal terzo comma, lettere *a*) e *b*), dal quarto comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597 (riguardante l'attività di collaborazione coordinata, diritti d'autore, eccetera), nonchè per quelle cessioni di beni o prestazioni di servizi non espletate nell'ambito dell'attività professionale dei geometri.

È il caso di accennare che le problematiche, risolte con l'inserimento della modifica in oggetto, erano già state ripetutamente sollevate negli ultimi tempi dalla stampa specializzata in materia tributaria (vedasi ad esempio: « Bollettino Tributario » 1982, pagine 335 e 837; « Corriere Tributario » 1982, pagine 615 e 663; « Legislazione e Giurisprudenza Tributaria » 1982, pagina 253).

Si tratta di modifiche, in definitiva, di carattere formale, di adeguamento alle norme che già riguardano le altre libere professioni, che non stravolgono affatto il concetto generale e quanto è stato deliberato da questo ramo del Parlamento.

11^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (29 settembre 1982)

Prego pertanto la Commissione di approvare il disegno di legge, anche per risolvere il grave problema (da un anno in sospenso) riguardante la previdenza di una categoria che è in attesa di vedere soddisfatte le sue esigenze.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A N E N T E C O M U N A L E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, quando il disegno di legge n. 1632 ci è pervenuto dalla Camera dei deputati noi abbiamo svolto un ampio lavoro per conferire ad esso una veste giuridicamente valida.

Nota ora che la Camera ha reintrodotto il secondo comma dell'articolo 5, soppresso dal Senato. Desidero dare lettura di tale comma, riguardo al cui reinserimento il relatore ha giustamente detto che è dovuto al fatto che la materia farà parte della legge sulla revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile: « Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione ».

Io non contesto che nel corso dell'esercizio professionale possa avvenire l'aggravamento di una malattia preesistente all'atto dell'iscrizione. Ma nel caso di specie — per fare un esempio — chi è appena ammalato di nervi e si aggrava dopo l'iscrizione può avere la pensione: noi precostituivamo il diritto alla pensione per chi aveva già l'esaurimento nervoso (tanto per non dire altro). Io posso essere d'accordo riguardo alle infermità o ai difetti fisici, ma non riguardo a quelli mentali. Su questo punto la Commissione si era trovata d'accordo all'unanimità quando abbiamo soppresso il comma. Nè si può trovare motivazione nel fatto che questa norma è prevista anche nella legge di previdenza per gli avvocati e per gli altri liberi professionisti, perchè quando ci si accorge di un errore, l'errore va corretto.

Non possiamo consentire che si persista nell'errore, rimandando la soluzione alla legge sull'invalidità ed inabilità, che è rimasta bloccata proprio in questo ramo del Parlamento, non riuscendosi a risolvere alcuni nodi di carattere finanziario; così che non sappiamo neanche quando quella legge sarà approvata.

Qui si parla di preesistenza di infermità o difetti fisici o mentali; si può ritenere che una nevrosi cardiaca possa aggravarsi proprio per l'esercizio professionale; ma sarebbe davvero un caso eclatante dare la pensione a chi diventa matto per l'aggravarsi di una infermità mentale. Io non propongo di ripristinare il testo come era prima, ma almeno bisognerebbe sopprimere la parola « mentali ».

Per quanto riguarda le altre modifiche introdotte dalla Camera, esse, come ha detto il relatore, possono anche essere accettate. Ma non posso assolutamente accettare, ripeto, quella all'articolo 5; e mi fa piacere che siamo in sede deliberante, così, anche se la maggioranza riterrà di accettare la modifica introdotta dalla Camera, almeno rimarrà a verbale che si è messo in evidenza questo fatto non può essere assunto ad elemento di moralizzazione, di quella moralizzazione di cui tutti parlano ma che, all'atto pratico, non si cerca di realizzare.

M I T R O T T I . Prendo la parola su questo argomento, signor Presidente, onorevole Ministro, perchè mi sembra doveroso dare un contributo chiarificatore, in modo particolare al collega Manente Comunale, del quale abbiamo apprezzato la volta scorsa la puntigliosità e la fermezza nel porre la Commissione tutta in un'ottica di valutazione rigorosa. Ne è testimonianza certa — e ritengo che vada ascritto a merito di tutta la Commissione e della segreteria — il fatto che la maggior parte delle modifiche apportate dalla Camera risultano dalla trasformazione di punti e virgola in punti.

Non è una battuta, la mia: il terzo comma dell'articolo 2 risulta modificato dalla trasformazione di un punto e virgola in punto. Ed ancora: all'articolo 13, nel primo com-

ma, risulta soppressa una « e » dopo una virgola; allo stesso articolo, nel terzo comma, risulta ugualmente soppressa una « e » dopo una virgola; all'articolo 18, nel secondo comma, risulta trasformato un punto e virgola in punto; ed all'articolo 29, nel primo comma, risulta trasformato un punto e virgola in punto. La Camera ha apportato questo tipo di modifiche.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Manente Comunale, devo richiamare i colleghi alla rilettura della modifica apportata dalla Camera, che non si è limitata a reinserire il comma soppresso, ma ha introdotto una modifica che, secondo me, risolve i giusti problemi sollevati dal collega Manente Comunale.

Se leggiamo, infatti, il comma che noi avevamo soppresso, possiamo osservare come era stata prevista la sussistenza del diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo. Questo secondo comma deve essere collegato al primo in cui la dizione « o mentale » è dissociata dall'aggettivazione « invalidante ».

Le difficoltà interpretative nel senso distorsivo evidenziato dal senatore Manente Comunale potrebbero sussistere se per la conferma del diritto a pensione si fosse usata la prima formula, quella cioè del primo comma dell'articolo 5 che si riferiva a « difetto fisico o mentale », ponendovi una virgola dopo. Leggendosi nel comma ripristinato le parole « o mentali invalidanti », è chiaro che la certificazione del difetto mentale preesistente deve essere riconducibile ad un effetto postumo invalidante che, appunto, possa essere certificato. Infatti, qui non si tratta dell'acquisizione del diritto a pensione per un semplice difetto mentale, bensì si parla di tale acquisizione a causa di difetti mentali invalidanti. Quindi, deve essere questa la certificazione posseduta per il periodo pregresso all'acquisizione del diritto a pensione.

Forse, si potrà obiettare che non è questa la dizione migliore o la più esplicita tra quelle che tutti ci auguriamo, ma l'ansia di perfezione del testo legislativo, sul quale peral-

tro la nostra Commissione si è spesso fermata con argomentazioni valide, si può acquietare considerando che questa normativa ha un carattere transitorio in quanto si tende ad una unificazione della previdenza dei liberi professionisti ed il testo relativo alla Cassa unica dei medesimi è già presso questa Commissione e attende da noi un impegno serio e profondo di valutazione.

Sugli altri emendamenti e modifiche apportati dalla Camera dei deputati si è soffermato in dettaglio il relatore, senatore Mineo, ed io voglio solo esprimere un accorato invito ai colleghi del Senato. Non sembri il mio invito una voce di parte, avendo io la qualifica di geometra. Noi abbiamo vissuto tutti insieme il travaglio dell'iter del disegno di legge n. 1632 che avrebbe dovuto esplicitare la sua efficacia sin dal gennaio di quest'anno. Il ritardo è stato causato dal tipo di lavoro svolto dal Senato e questo, certamente, non depone a sfavore di coloro che hanno dedicato tempo ed impegno per sceverare talune situazioni che lo meritavano.

Siamo ad un passo dal licenziamento del provvedimento e ritengo che tutti insieme ci possiamo acquietare nel convincimento comune di aver dato un contributo serio e meditato affinché questa ulteriore legge sulla previdenza e assistenza a favore dei geometri possieda quei requisiti di chiarezza e di perequazione del trattamento che certo non si potevano riconoscere al testo che la legge stessa è chiamata a surrogare.

Io mi auguro che queste considerazioni animino tutti i presenti, anche perchè dobbiamo dare atto alla Cassa di previdenza dei geometri di essere stata antesignana nel settore della previdenza per i liberi professionisti per le innovazioni che hanno fatto conseguire agli iscritti benefici significativi.

Il processo legislativo, in fatto di previdenza intesa in senso lato, si attarda ormai sempre più rispetto all'evoluzione sociale che richiede adeguamenti dei trattamenti con una velocità che il consesso parlamentare non riesce a seguire tempestivamente. È questa una motivazione che si aggiunge alle altre, che pure sono state richiamate nella prima occasione dibattimentale, per mettere

